



STATUTO

LINEA GOTICA ALTA VAL BISENZIO – APS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1

L'Associazione denominata «*Linea Gotica Alta Val Bisenzio – APS*» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a Vernio all'indirizzo risultante alla amministrazione competente, e potrà, con delibera dell'organo amministrativo, variare la propria sede all'interno dello stesso Comune. Potrà inoltre istituire e sopprimere, sempre con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie ed uffici.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha carattere politico ed è aconfessionale.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera v, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v, art. 5 Codice del Terzo Settore).

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza si pone come primario scopo la valorizzazione delle cose di interesse artistico, culturale di cui al D. Lgs n.42 del 22 gennaio 2004, della formazione; della promozione della cultura e del patrimonio storico paesaggistico, della ricerca storica e scientifica di particolare interesse sociale, artistico, storico e culturale. La sua attività consiste principalmente nel valorizzare la storia e la cultura legate a Vernio ed in particolare al periodo caratterizzato dalla presenza sul territorio della così detta "Linea Gotica" nonché degli eventi bellici riguardanti la Seconda Guerra Mondiale.

Per il raggiungimento dello scopo su menzionato nonché per favorire la conoscenza e la divulgazione di tale patrimonio storico, artistico e culturale, l'Associazione potrà:

- contribuire, con iniziative adeguate, a sviluppare la cultura della pace, della memoria storica collaborando con enti ed istituti di qualsiasi natura;
- gestire parchi memoriali ed in particolare il "Parco Memoriale della Linea Gotica della Torricella" estendendone la rilevanza e la conoscenza;

Handwritten notes on the left margin: "L. H.", "Sedillo", "A. G. F. A. S.", "M.A."

- effettuare ricerche nonché curare e realizzare pubblicazioni;
- realizzare mostre (di qualsiasi natura), organizzare manifestazioni storiche, culturali, rievocative oltre ad eventi di varia natura ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- realizzare seminari e ricerche;
- potrà, infine, espletare qualsiasi altra iniziativa e compiere operazioni mobiliari ed immobiliari atte al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

ART. 5

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, (persone fisiche, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, tramite i loro rappresentanti, nel rispetto dell'articolo 35 c.3 CTS), i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi statuari.

ART. 6

Per essere ammesso come associato è necessario presentare, in forma scritta al Consiglio Direttivo, domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, nonché l'eventuale indirizzo di corrispondenza elettronica;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organo amministrativo deliberare, entro 30 (trenta) giorni, su tale domanda, motivandone il rigetto. In ogni caso ne deve essere data comunicazione all'aspirante socio.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea Ordinaria, la quale, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7

Gli Associati avranno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, un'eventuale tessera sociale. Potranno altresì usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività.

Potranno, inoltre, essere eletti negli organi sociali ed intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 8

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Saranno vincolati all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione come pure al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo associativo.

ART. 9

Gli associati perdono tale qualifica, per i seguenti motivi:

- recesso: con richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- morte;

- espulsione;
- qualora non ottemperino alle disposizioni prescritte del presente Statuto, dei Regolamenti interni oppure alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- espulsione quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali, senza giustificato motivo, per più di due esercizi;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ad eccezione dell'espulsione per morosità, decisa dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno inoltre ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 CTS.

ART. 11

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, oppure da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e sono convocate nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché nel territorio italiano.

Le loro convocazioni devono effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere affisso nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo, in aggiunta alla procedura obbligatoria, stabilita al su menzionato comma del presente articolo, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 12

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni inderogabili:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di previsione (quando predisposto) ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi con il voto favorevole della metà più uno degli associati, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore nonché promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera circa i ricorsi riguardanti l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L. F.
 M. A.
 L. G.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo così come nell'eventualità di un bilancio preventivo. L'Assemblea può essere convocata, in altre circostanze, allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Infine, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati oppure dalla metà dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera, inderogabilmente, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento, nomina e attribuzione poteri ai liquidatori nonché sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre obbligatoriamente la presenza di almeno 1/2 degli associati e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Le delibere assembleari debbono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati.

ART. 13

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il tesseramento e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di tredici eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre esercizi.

I suoi componenti possono essere rieletti

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Dr. Giulio Fariello
M.A.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 18

L'Organo di controllo (o Collegio Sindacale), anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30). In caso di organo collegiale, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Ha inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il rendiconto/bilancio venga redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il controllo amministrativo e contabile può essere affidato, dall'Assemblea degli associati, anche ad un Revisore Legale dei Conti o all'organo di controllo qualora quest'ultimo non eserciti il riscontro contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 CTS): Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Sia il Revisore, sia il Collegio dei Sindaci, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui un nuovo organo di controllo si è ricostituito.

ART. 19

L'Organo di Controllo deve effettuare le verifiche almeno ogni trimestre. A questo viene anche affidato il controllo contabile.

La decadenza dell'Organo di Controllo è deliberata dall'Assemblea qualora questo non esegua le funzioni alle quali è preposto. Le annotazioni e le eventuali deliberazioni del Revisore Legale dei Conti o del Collegio devono essere annotati in un apposito libro.

Non sono eleggibili a Sindaco oppure a Revisore o, se eletti decadono d'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado nonché coloro che hanno nell'Associazione un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione stessa e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da altre attività di interesse generale indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 CTS;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi, di cui all'art. 7 CTS;

- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS, comunque compatibili con le finalità sociali;
- rendite patrimoniali.

ART. 21

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22

Il Bilancio Consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria, che lo approva a maggioranza entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale utile o residuo attivo viene imputato al Fondo Sociale.

Il Bilancio preventivo, che non è d'obbligo, viene approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano rimanendo così a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 24

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. I volontari devono essere assicurati in base all'articolo 18 del Codice del terzo settore.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

LIBRI

ART. 25

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: richiesta scritta al Presidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 27

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (quando sarà operativo) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

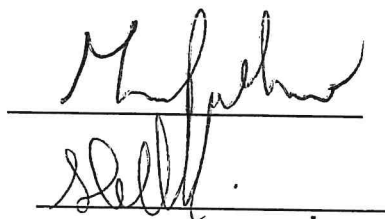
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Vernio, 11 Settembre 2020

Alessio Mazzanti

Alessandro Beneforti



MA
A. Beneforti
A. Mazzanti
L.H.

Gabriele Rossi

Ar. Gabriele

Massimo Arrighetti

Alt. my

Andrea Papi

Dr. Andrea

Massimiliano Leonelli

Leonelli Massimiliano